Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 28 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 1083.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 938, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione. . Pag. 4010

REGIO DECRETO 8 giugno 1942-XX, n. 1084.
Collocamento fuori ruolo di un prefetto di 1ª classe per assumere l'incarico di comandante della Milizia nazionale forestale e di direttore della Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . Pag. 4010

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1085.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare, per conto del Regio Erario, un lascito . . Pag. 4011

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1086.
Istituzione temporanea di un terzo posto di primo segretario presso la R. Rappresentanza in Atene. Pag. 4011

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 settembre 1942-XX.
Disposizioni concernenti il funzionamento dei Tribunali militari di guerra . . . . Pag. 4011

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 settembre 1942-XX.
Disposizioni concernenti l'Amministrazione della giustizia militare di guerra . . . . Pag. 4011

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 agosto 1942-XX.
Determinazione per il secondo semestre del 1942 del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie . . . . Pag. 4011

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1942-XX.
Classificazione dei vini comuni pregiati e speciali agli effetti della determinazione dei prezzi e modalità del controllo dei prezzi medesimi. . . . . Pag. 4012

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1942-XX.
Disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei prodotti orticoli e derivati dal latte conservati . . . . Pag. 4020

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX.
Disciplina dell'impiego delle farine derivanti dalle macinazioni di farro, grano saraceno, miglio, panico, saggina, scagliola, sorgo zuccherino e sorgo rosso, astragalo, lupini e veccia . . . . Pag. 4020

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, per l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane . . . . Pag. 4021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Prezzo degli attrezzi di ferro e di acciaio . Pag. 4021
Nuovi tipi e prezzi dei sacchi di carta . . . Pag. 4022

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Comunicato relativo alle maggiorazioni dei prezzi alla produzione delle mele e pere estive . . . . Pag. 4022
Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi del doppio e triplo concentrato di pomodoro e delle marmellate di produzione 1941, confezionati in vasetti di terracotta impermeabilizzata . . . . Pag. 4022
Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi al consumo dei tagli componenti il carré di suino . . . . Pag. 4023
Comunicato relativo ai prezzi del pollame e del coniglio.

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, in liquidazione, con sede nel comune di Chianche (Avellino). Pag. 4023

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia:

Graduatoria del concorso a due posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 4024

Graduatoria del concorso a quattro posti di alunno di concetto nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 4024

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 28 SETTEMBRE 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951-XXIX, delle venticinque serie emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 settembre 1942-XX.

(3717)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. **1083.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 8 giugno 1942-XX, n. **1084.**

Collocamento fuori ruolo di un prefetto di 1ª classe per assumere l'incarico di comandante della Milizia nazionale forestale e di direttore della Azienda di Stato per le foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Considerato che un prefetto di 1ª classe, grado 3°, è stato, a decorrere dal 5 dicembre 1941-XX, temporaneamente posto a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per assumere l'incarico del comando della Milizia nazionale forestale e della direzione della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentito il collocamento fuori ruolo, a decorrere dal 5 dicembre 1941-XX con le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, di un prefetto di 1ª classe, grado 3°, per assumere l'incarico del comando della Milizia nazionale forestale e della direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

La facoltà consentita dal precedente art. 1 cesserà di avere efficacia col rientro nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del funzionario assegnato alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incarico anzidetto.

Art. 3.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per tutta la durata dell'efficacia della facoltà di cui all'art. 1, il contingente previsto dall'art. 5 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1440, per il collocamento fuori ruolo di ufficiali e sottufficiali della Milizia nazionale forestale è ridotto di una unità di grado 6°

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1085.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare, per conto del Regio Erario, un lascito.

N. 1085. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, lo stesso Ministro proponente viene autorizzato ad accettare, per conto del Regio Erario, la somma di L. 1000, e relativi interessi, di cui alla polizza n. 1221112 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni abbinata al Prestito nazionale rendita 5 %, stipulata nel dicembre 1935-XIV, con beneficio a favore del Regio Erario da Rigutti Carlo fu Giovanni, deceduto l'8 febbraio 1940-XVIII.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1086.

Istituzione temporanea di un terzo posto di primo segretario presso la R. Rappresentanza in Atene.

N. 1086. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito, temporaneamente, limitatamente alla durata della guerra e sino a sei mesi dopo, un terzo posto di primo segretario presso la R. Rappresentanza in Atene.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1942-XX

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 settembre 1942-XX.

Disposizioni concernenti il funzionamento dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di guerra, il giudice istruttore e il pubblico ministero, per gli atti da compiere fuori del luogo dove ha sede il Tribunale, possono farsi assistere, in mancanza di un cancelliere giudiziario militare, da un ufficiale inferiore delle Forze armate dello Stato, designato dal Comando militare del luogo dove gli atti devono essere compiuti.

L'ufficiale designato, prima di assumere le funzioni, presta giuramento al cospetto del giudice o del pubblico ministero procedente, con la formula preveduta dall'art. 49 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con il R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 21 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(3709)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 settembre 1942-XX.

Disposizioni concernenti l'Amministrazione della giustizia militare di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 1 del bando 17 aprile 1942-XX, n. 121, si applica anche relativamente ai reati preveduti dagli articoli 220 a 229 del Codice penale militare di guerra.

Art. 2.

Le attribuzioni spettanti al Comandante supremo, ai sensi del Codice penale militare di guerra, per l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale relativamente ai reati indicati nell'articolo precedente e a quelli indicati nell'art. 1 del bando 17 aprile 1942-XX, n. 121, sono devolute al Comandante superiore FF. AA. Slovenia-Dalmazia e al comandante dell'8ª Armata, per i procedimenti di competenza del Tribunale militare di guerra istituito presso il rispettivo Comando ovvero delle sezioni che ne dipendono.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 22 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(3708)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 agosto 1942-XX.

Determinazione per il secondo semestre del 1942 del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX;

Visto l'art. 4 della legge 28 maggio 1942-XX, n. 628;

Visto l'art. 5 della legge 4 giugno 1942-XX, n. 651;

Visto l'art. 9 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693;

Visto l'art. 14, secondo comma del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la richiesta del Ministero delle finanze del 19 luglio 1942-XX, n. 207129;

Ritenuta l'urgenza di provvedere al finanziamento di opere pubbliche straordinarie per il secondo semestre dell'anno 1942-XX-XXI;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie » contemplati dal decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX ed emanato in attuazione della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, è fissato per il secondo semestre dell'anno 1942-XX-XXI in 530 milioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3710)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1942-XX.
Classificazione dei vini comuni pregiati e speciali agli effetti della determinazione dei prezzi e modalità del controllo dei prezzi medesimi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 283;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1942-XX) contenente disposizioni sulla disciplina del mercato vinicolo;

Ritenuta la necessità di stabilire, in relazione alle determinazioni adottate dal Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione ed i prezzi dei prodotti industriali agricoli e dei servizi, le classifiche dei vini comuni, pregiati e speciali, agli effetti dei prezzi, e di fissare nel contempo le modalità del controllo dei prezzi fissati;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del prezzo massimo di vendita i vini e prodotti affini destinati al consumo sono classificati in:

A) VINI COMUNI

1ª *categoria*: gruppo unico: vini bianchi e rossi a gradazione alcolica non inferiore agli 11°;

2ª *categoria*: gruppo unico: vini rossi a gradazione alcolica non inferiore ai 9° e inferiore agli 11°;

3ª *categoria*: gruppo unico: vini bianchi a gradazione alcolica non inferiore agli 8° e inferiore agli 11°.

B) VINI PREGIATI

1ª *categoria*: gruppo unico: vini vecchi di età superiore ai tre anni, di fama nazionale, accreditati in commercio come vini vecchi, di ditte conosciute;

2ª *categoria* (1° e 2° gruppo); 3ª *categoria* (1° e 2° gruppo): i tipi di vini compresi in queste categorie risultano dalla tabella annessa al presente decreto.

C) VINI SPECIALI

1ª *categoria*: vermut e aperitivi a base di vino:
1° gruppo: bianchi;
2° gruppo: rossi;

2ª *categoria*. marsala:
1° gruppo: tipo S.O.M., con gradazione alcolica (escluso lo zucchero) non inferiore ai 18°;
2° gruppo. tipo dolce, con gradazione alcolica (escluso lo zucchero) non inferiore ai 17°;
3° gruppo: tipo normale, con gradazione alcolica (escluso lo zucchero) non inferiore ai 16,5°;

3ª *categoria*: vini liquorosi:
1° gruppo: qualificati:
a) crema marsala, con gradazione non inferiore ai 17,5° di alcole e 10° Beaumè;
b) passiti aromatici (moscati, aleatici e malvasie) con gradazione alcolica non inferiore ai 18° complessivi;
c) altri passiti, vin santi e vini aromatici non passiti (moscati, aleatici e malvasie) con gradazione alcolica non inferiore ai 16° complessivi;
2° gruppo: non qualificati, con gradazione alcolica non inferiore ai 18° complessivi;

4ª *categoria*: vini alcolici asciutti (Vernaccia di Sardegna, Malvasia di Sardegna e Albanello di Siracusa) con gradazione alcolica non inferiore ai 18°;

5ª *categoria*: vini spumanti e spumeggianti:
1° gruppo: vini spumanti e spumeggianti a fermentazione naturale:
1ª qualità: spumanti o spumeggianti brillanti, senza deposito, distinti in:
1) grandi spumanti semi-secchi, secchi e riserve, con capsula e gabbia metallica;
2) Asti spumante, con capsula e gabbia metallica;
3) altri spumanti, con capsula e gabbia metallica;
4) spumeggianti o frizzanti, senza capsula e senza gabbia metallica;
2ª qualità: spumeggianti o frizzanti con deposito, senza capsula e senza gabbia metallica (escluso il Lambrusco di Sorbara);
2° gruppo: vini spumanti gassati artificialmente, limpidi e senza deposito;

6ª *categoria*: vini bianchi e rossi dolci aromatici (moscati, malvasie, aleatici e Brachetto) con gradazione alcolica complessiva non inferiore a gradi 11.

D) ALTRI PRODOTTI

1ª *categoria*: succhi (sciroppi) d'uva per bibite;
2ª *categoria*: aceti di vino.

Art. 2.

I prodotti di cui al precedente art. 1 devono essere immessi al consumo come segue:

A) VINI COMUNI di 1ª, 2ª e 3ª categoria, esclusivamente allo stato sfuso;

B) Vini pregiati:

1ª *categoria*: esclusivamente confezionati in bottiglie all'origine. Su ciascuna bottiglia deve figurare a stampa, in maniera bene evidente, l'annata di produzione;

2ª *categoria*: esclusivamente confezionati in bottiglie, fiaschi e damigiane (all'origine o dal cliente);

3ª *categoria*: esclusivamente allo stato sfuso. Per i tipi contrassegnati con un asterisco nella tabella annessa è consentita anche la confezione in bottiglie, fiaschi e damigiane (1).

C) Vini speciali:

1ª *categoria*: vermut e aperitivi a base di vino: sia allo stato sfuso che confezionati in bottiglie e fiaschi (all'origine o dal cliente);

2ª *categoria*: marsala:

1° gruppo: esclusivamente in bottiglie confezionate all'origine;

2° gruppo e 3° gruppo: sia allo stato sfuso che confezionato in bottiglie e fiaschi (all'origine o dal cliente);

3ª *categoria*: vini liquorosi: sia allo stato sfuso che confezionati in bottiglie (all'origine o dal cliente);

4ª *categoria*: vini alcolici asciutti: esclusivamente confezionati in bottiglie (all'origine o dal cliente);

5ª *categoria*: spumanti e spumeggianti:

1° gruppo:

1ª qualità: esclusivamente confezionati in bottiglie (all'origine);

2ª qualità: esclusivamente confezionati in bottiglie (all'origine o dal cliente);

2° gruppo: esclusivamente confezionati in bottiglie (all'origine). Sull'etichetta deve figurare a stampa di colore bene evidente e con caratteri di altezza non inferiore ad un centimetro, la dicitura: « Gassati artificialmente »;

6ª *categoria*: vini bianchi e rossi, dolci aromatici: esclusivamente sfusi.

D) Altri prodotti:

1ª *categoria*: confezionati in bottiglie o damigiane (all'origine);

2ª *categoria*: esclusivamente sfusi.

Nei casi in cui è ammessa, oltre che all'origine anche dal cliente, la confezione in bottiglie, fiaschi e damigiane può essere effettuata dal cliente soltanto se autorizzata dal produttore e purchè sui recipienti stessi vengano apposte etichette ed altri contrassegni originali.

In ogni caso, agli effetti del prezzo, per essere ammessi alla vendita come prodotto confezionato in recipiente, i vini dovranno essere contenuti in bottiglie, fiaschi e damigiane confezionati conformemente alle seguenti caratteristiche:

bottiglia tappata a macchina con sughero di buona scelta, a perfetta tenuta, con capsula ed etichetta recante il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino e con eventuale collarino e bollini di marca;

fiasco tappato a macchina con sughero di buona scelta, con capsula e pancetta con il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino, con eventuale collarino e bollini di marca;

(1) Per i tipi del 2° gruppo contrassegnati con due asterischi, l'immissione al consumo deve avvenire esclusivamente in bottiglie, fiaschi e damigiane confezionati (all'origine o dal cliente).

fiasco con olio e papparella, con capsula e pancetta recante il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino e con eventuale collarino e bollini di marca;

damigiana con olio e tappata con capsula e pancetta recante il nome della ditta produttrice e la denominazione del vino e con eventuale collarino e bollino di marca.

Sulle etichette delle confezioni dei vini pregiati devono essere adottate le denominazioni di cui all'annessa tabella.

Art. 3.

Fermo restando il prezzo alla produzione dei vini comuni in L. 21 a grado alcol-ettolitro (compreso l'alcol da svolgere, calcolato nel rapporto zucchero-alcol 1:0,6), i prezzi al consumo dei prodotti di cui al precedente art. 1 sono fissati come segue:

A) Vini comuni:

1ª *categoria*	L.	3,20 a litro
2ª *categoria*	»	2,80 a litro
3ª *categoria*	»	2,60 a litro

B) Vini pregiati:

1ª *categoria*. per una bottiglia (renana, bordolese o altre similari di uguale capacità) L. 24. Tale prezzo è comprensivo dell'imposta di consumo e di ogni altro eventuale onere.

2ª *categoria*:

1° gruppo	L.	5,40 a litro
Barolo, Barbaresco, S. Maddalena	»	6,00 a litro
2° gruppo	»	4,60 a litro

3ª *categoria*:

1° gruppo	»	4,60 a litro
2° gruppo	»	3,80 a litro

Per i vini compresi nel 2° gruppo della 3ª categoria va apportata una maggiorazione di L. 0,10 per ogni mezzo grado in più a partire dal 10° e sino al grado minimo fissato nella tabella annessa per ciascun tipo di vino.

I prezzi dei vini comuni e pregiati sopra indicati non comprendono, salvo i vini pregiati di 1ª categoria, l'imposta di consumo ed accessori, la quota fissa di distillazione e l'importo dell'imposta generale sull'entrata per la prima fase di scambio; sono, invece, comprensivi dell'ammontare dell'imposta generale sull'entrata comunque riscossa per tutte le eventuali fasi di scambio successive e di ogni altro onere.

I prezzi al consumo dei vini pregiati nelle confezioni autorizzate (bottiglie, fiaschi e damigiane), esclusi i vini pregiati di 1ª categoria, verranno determinati maggiorando il prèzzo effettivo di vendita al litro del prodotto sfuso, calcolato a norma del precedente comma e rapportato al contenuto netto di ogni recipiente, dei seguenti elementi:

1) quota fissa di L. 0,65 a litro, rapportata al contenuto netto di ogni recipiente, per ogni onere relativo a particolari pratiche di affinamento enologico, invecchiamento e maggiori spese di trasporto;

2) costo del recipiente e spese di imbottigliamento, infiascamento, ecc. da calcolare come segue:

per una bottiglia	L.	2,20
per una mezza bottiglia	»	2 —
per un fiasco con olio	»	1,90
per un fiasco tappato a macchina	»	2,10

per un mezzo fiasco da un litro tappato a macchina . . . . L. 1,90
per un fiaschetto da mezzo litro tappato a macchina . . . . » 1,60
per una damigiana . . . . . . » 38 —

C) Vini speciali:

1ª *categoria*: vermut e aperitivi a base di vino:
1° gruppo . . . . . . L. 17,60 a litro
2° gruppo . . . . . » 16 — a litro

2ª *categoria*: marsala:
1° gruppo . . . . . . » 20 —
per una bottiglia tipica di marsala. Tale prezzo è comprensivo dell'imposta di consumo e di ogni altro eventuale onere;
2° gruppo . . . . . . L. 16 — a litro
3° gruppo . . . . . » 14 — a litro

3ª *categoria*: vini liquorosi:
1° gruppo:
a) L. 20 a litro;
b) » 18 a litro;
c) » 15 a litro;
2° gruppo: L. 10 a litro;

4ª *categoria*: vini alcolici asciutti:
L. 18 per una bottiglia da 7/10. Tale prezzo è comprensivo dell'imposta di consumo e di ogni altro onere eventuale;

5ª *categoria*: spumanti o spumeggianti:
1° gruppo:
1ª qualità:
1) L. 40 per una bottiglia intera;
2) » 27 per una bottiglia intera;
3) » 25 per una bottiglia intera;
4) » 22 per una bottiglia intera;
2ª qualità: L. 16 per una bottiglia intera;
2° gruppo: L. 14 per una bottiglia intera.

I prezzi dei vini della 5ª categoria sono comprensivi dell'imposta di consumo e di ogni altro eventuale onere;

6ª *categoria*: vini bianchi e rossi, dolci aromatici: L. 7 al litro.

D) Altri prodotti:

1ª *categoria*: (succhi d'uva) . . L. 17 a kg.
2ª *categoria*: (aceti di vino) . . » 3 a litro.

I prezzi dei vini speciali e degli altri prodotti sopra indicati non comprendono, salvo le espresse eccezioni, l'imposta di consumo, la quota fissa di distillazione e l'importo dell'imposta generale sull'entrata per la prima fase di scambio; sono, invece, comprensivi dell'ammontare dell'imposta sull'entrata, comunque riscossa, per le altre eventuali successive fasi di scambio e di ogni altro onere.

Per determinare i prezzi al consumo dei vini speciali e degli altri prodotti nelle confezioni autorizzate (bottiglie, fiaschi e damigiane) si dovrà maggiorare il prezzo effettivo di vendita calcolato a norma del comma precedente e rapportato al contenuto effettivo di ogni recipiente, dei seguenti elementi:

1) costo del recipiente e spese di imbottigliamento, infiascamento, ecc. (vedi punto 2 del comma analogo per le quote di maggiorazione dei vini pregiati);

2) L. 1,15 a litro, rapportate al contenuto effettivo del recipiente per il maggior costo delle spese di trasporto, cali, ecc.

Per il recipiente restituito o non asportato, il compratore ha diritto al rimborso minimo seguente:

per una bottiglia . . . . L. 1,50
per una mezza bottiglia . . . . . » 1,30
per un fiasco . . . . » 1 —
per una damigiana . . . . » 25 —

Art. 4.

I prezzi di vendita fissati al precedente articolo al netto dell'imposta di consumo, della quota fissa di distillazione e dell'imposta generale sull'entrata per la 1ª fase di scambio, saranno maggiorati dell'importo degli oneri suddetti dai Comitati provinciali delle Sezioni dell'alimentazione o, dalle Commissioni comunali dell'alimentazione, sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dai Comitati provinciali.

Art. 5.

I prodotti vincolati per le Forze armate e per la distillazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX saranno ritirati dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, a mezzo di ditte dallo stesso debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto, al prezzo di L. 21 il grado alcol-ettolitro, per merce nuda posta alla cantina del vinificatore, sempre che si tratti di vini sani, esenti da difetti.

Qualora per la distillazione vengano prelevati vini alterati, difettosi o comunque scadenti o sotto i gradi di 8 se bianchi e 9 se rossi, il prezzo resta fissato in L. 19 il grado alcol-ettolitro.

Art. 6.

Nelle vendite del vino di qualsiasi qualità, chiunque sia il venditore e il compratore, è fatto obbligo al venditore di specificare al compratore tutti gli elementi (qualità, denominazione, gradazione alcolica, ecc.) necessari per la classificazione del vino oggetto di vendita in una delle categorie, gruppi e qualità previste dal presente decreto.

Nei locali di vendita al dettaglio, devono risultare ben visibili sui recipienti in cui il vino è conservato per essere venduto sfuso gli elementi di cui al precedente comma, nonchè il prezzo di vendita al consumatore, quest'ultimo anche per i vini venduti in recipienti confezionati.

Art. 7.

E' fatto divieto di porre in vendita per il diretto consumo filtrati dolci, mosti muti e concentrati, semidolci; e di utilizzare mosti concentrati e semi-dolci per la correzione di vini comuni e pregiati.

La vendita dei semi-dolci e dei mosti concentrati potrà essere effettuata solo agli enti o ditte industriali trasformatrici, autorizzati dalla Federazione nazionale fascista industriali vini, liquori ed affini.

E' vietata la vendita del vino dal produttore per il consumo diretto sul luogo di produzione (vendita «alla frasca»).

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di vincolare determinate partite di vino presso qualsiasi detentore, anche in eccedenza, per il vinificatore, alla quota del 20 % vincolata ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX.

Art. 9

Fatta salva l'attività di vigilanza demandata agli organi di polizia ed agli istituti previsti dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, il controllo sull'osservanza dei prezzi dei vini di cui ai precedenti articoli viene esercitato, per ciascuna provincia, da una « Commissione tecnica per il controllo del vino », composta dall'ispettore agrario provinciale o da un suo delegato in qualità di presidente, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione e da quattro esperti vinicoli nominati dall'Ispettore predetto su designazione rispettivamente delle seguenti organizzazioni:

Unione provinciale fascista degli agricoltori;
Unione provinciale fascista degli industriali;
Unione provinciale fascista dei commercianti;
Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal rappresentante delle Sezione provinciale del l'alimentazione.

Art. 10.

Le Commissioni tecniche provinciali provvederanno ad esercitare il controllo sull'osservanza dei prezzi, sopratutto al fine di accertarne la rispondenza alla effettiva gradazione alcoolica dei vini sia comuni che pregiati immessi al consumo sfusi ed alle qualifiche dei vini pregiati e speciali.

Per l'esercizio della propria attività, le Commissioni predette secondo le norme impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederanno a far prelevare periodicamente campioni dei vini posti in vendita, facendo determinare la gradazione alcoolica dai competenti istituti per quelli venduti sfusi e procedendo direttamente all'esame organolettico di qualsiasi tipo di vino.

Le Commissioni provinciali sottoporranno i casi dubbi o di particolare rilievo alle decisioni della Commissione centrale di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

L'attività delle Commissioni tecniche provinciali è coordinata, controllata e diretta dalla Commissione centrale per il controllo del vino.

Detta Commissione centrale è composta dal presidente e vice-presidente nominati entrambi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dai seguenti altri componenti:

un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante dei viticultori designato dall'Ente economico della viticoltura;
un rappresentante delle Cantine sociali designato dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
un rappresentante degli industriali dei vini designato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali vini, liquori e prodotti affini;
un rappresentante della Federazione nazionale fascista commercianti vini e prodotti affini;
un rappresentante dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Per tutto quanto concerne il controllo sui prezzi e sulle qualità del vino, a norma del presente decreto, la Commissione opera a mezzo di un Comitato tecnico composto dal presidente, dal vice-presidente, dal funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura, da un esperto rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da quattro altri esperti designati rispettivamente dall'Ente economico della viticoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali vini, liquori e prodotti affini, e dalla Federazione nazionale fascista commercianti vini e prodotti affini.

Le funzioni di segretario della Commissione e del Comitato saranno svolte dal funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

La Commissione centrale, che è posta sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoporrà all'approvazione del Ministero stesso un regolamento per l'organizzazione dei servizi e per la gestione economico-finanziaria.

Art. 13.

Le spese occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, dell'Ente economico della viticoltura, delle Commissioni centrale e provinciali per il controllo del vino, e degli Uffici delle imposte di consumo, limitatamente alle attività connesse all'applicazione del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX e del presente, vengono sostenute dal predetto Ente per la distillazione, mediante prelievo dal provento della quota di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, convertito in legge 12 febbraio 1942-XX, n. 283.

Con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze saranno stabilite le norme per la concessione dei fondi occorrenti alle Commissioni, Enti ed Uffici predetti.

Art. 14.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, per l'esecuzione dei compiti ad esso demandati, ai sensi dell'art. 8 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX, ha facoltà di utilizzare coattivamente carri serbatoi per il trasporto del vino.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disciplinare il movimento dei carri serbatoi predetti.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fatta eccezione per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3 e 4 per i quali la data di entrata in vigore è fissata al 15 novembre 1942-XX.

Roma, addì 23 settembre 1942-XX

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella dei vini che ai sensi del decreto Ministeriale 23 settembre 1942-XX possono essere immessi al consumo come vini pregiati purchè rispondenti ai requisiti prescritti per ogni gruppo

1ª CATEGORIA

Comprende tutti i vini di oltre 3 anni di età, di fama nazionale, accreditati in commercio come vini vecchi, di ditte conosciute, esclusivamente confezionati in bottiglie all'origine.

2ª CATEGORIA

Immessi al consumo in bottiglie, fiaschi e damigiane confezionate all'origine e da Ditte autorizzate dal produttore purchè con etichette ed altri contrassegni originali, di età non superiore ai 3 anni (cioè della vendemmia 1940 e successive) e con gradazione alcoolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino.

I GRUPPO

Colore del vino	Denominazione del vino	Grad. alcolica minima (1)
r.	(O) Barbaresco . . .	12½
r.	Barbera piemontese superiore	12
r.	(O) Barolo	13
r.	Brunello di Montalcino	12
r.	Gabernet	12
b. e r.	Capri bianco e rosso	11-12
r.	Carema	12
b. e r.	Castel Tagliolo . . .	12
r.	Chianti classico . . .	11½
r.	Chianti Consorzi «Gallo» e «Putto»	11½
b. e r.	Corvo di Casteldaccia	13

II GRUPPO

Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcolica minima (1)
r.	Bonarda d'Asti . . .	10½
r.	Castell'Acquaro . .	13
r.	Cecubo	12
r.	Cirò	14½
r.	Conca	11
b. e r.	Eloro bianco e rosso	13-14
b. e r.	Etna bianco e rosso	11-12½
b. e r.	Falerno bianco e rosso	12
r.	Faro rosso	12½
b.	Fiano	12

3ª CATEGORIA

Immessi al consumo sfusi e con gradazione alcolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino.

I GRUPPO

Colore del vino	Denominazione del vino	Grad alcolica minima (1)
b.	(+) Albana romagnola	11
r.	Barbera piemontese .	11
r.	Caldaro Appiano . .	10½
b. e r.	(+) Castelli Romani (Frascati, Marino)	11-12
r.	(+) Chianti (Colli Fiorentini, Rufina, Montalbano, Colli Senesi)	11
r.	(+) Colli Veronesi (Valpolicella, Valpantena, Bardolino)	10½
b.	(+) Coronata	11½
b.	(+) Cortese	10½
r.	(+) Freisa piemontese	10½

II GRUPPO

Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcolica minima (1)
r.	(+) Aglianico del Vulture . .	11½
b.	(++) Arbia (Siena)	11
r.	(++)Barolino (Cuneo)	11½
b.	Bianchi dei Colli Euganei . .	10½
b.	Bianchi del Collio Goriziano e Friulano.	10½
b.	Bianchi del Vipacco	10
b.	Bianco dei Colli Trevigiani . .	10½
b.	Bianco secco dell'Elba . . .	12
b.	Bianco secco dell'Oltrepo Pavese	10½
b.	(+) Bianco Ugolino	11
r.	(+) Borgogna nero dell'Istria (Gamay)	11
b. e r.	(++) Castel del Monte (Bari) .	11-12
b. e r.	Castelli romani (altre zone) . .	11
r.	Cesanese di Affile	12
r.	(+) Cesanese di Figlio	12
r.	(+) Chianti (Colli Aretini e Colline Pisane)	11
r.	(+) Colli dell'Oltrepo Pavese .	11
r.	Colli Veronesi (altre zone) . .	10½
r.	(+) Dolcetto piemontese . . .	10½
b.	Garganega dei Colli di Gambellara e Berici	10½

(1) Quando sono indicate due gradazioni alcoliche, la prima si riferisce al tipo di vino bianco (b.) e la seconda al tipo di vino rosso (r.).

1ª CATEGORIA

Comprende tutti i vini di oltre 3 anni di età, di fama nazionale, accreditati in commercio come vini vecchi, di ditte conosciute, esclusivamente confezionati in bottiglie all'origine.

2ª CATEGORIA

Immessi al consumo in bottiglie, fiaschi e damigiane confezionate all'origine o da Ditte autorizzate dal produttore purchè con etichette ed altri contrassegni originali, di età non superiore ai 3 anni (cioè della vendemmia 1940 e successive) e con gradazione alcoolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino.

I Gruppo

Colore del vino	Denominazione del vino	Grad. alcoolica minima (1)
r.	Gattinara (e sottotipi Ghemme, Lessona e Boca	11½
r.	Grignolino piemontese	10½
b.	Lugana	11
r.	Nebbiolo piemontese	11
b. o r.	Pinot (Borgogna) bianco e rosso	12
r.	Pollino	13
b.	Riesling Renano	12
r.	S. Pietro - Coste Cuncinà - Laitago (Bolzano)	11
r.	S. Giustina (Bolzano)	11
r.	(O) S. Maddalena (Bolzano	11½
r.	S. Stefano	12
b.	Sauvignon	12
r.	Savuto	14
b.	Semillon	12

II Gruppo

Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcoolica minima (1)
b.	Greco di Tufo	12
b.	Lacrima Christi secco	12
b.	Mamertino	15
b.	Ravello	12

3ª CATEGORIA

Immessi al consumo sfusi e con gradazione alcoolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino

I Gruppo

Colore del vino	Denominazione del vino	Grad. alcoolica minima (1)
r.	Lago di Caldaro	10½
b.	Malvasia d'Istria (secco)	11
b.	(+) Montefiascone (Est-Est-Est)	10
b.	(+) Orvieto	11½
b.	(+) Polcevera	11½
b	(+) Prosecco di Valdobbiadene	10½
r.	(+) Sangiovese dei colli romagnoli	11½
b.	(+) Soave	10½

II Gruppo

Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcoolica minima (1)
[illegible]	Gragnano	11
b. e r.	Ischia bianco e rosso	11½-12
r.	Lagrein altoatesino	10½
r.	(+) Lambrusco di Sorbara	9
b. e r.	(++) Maccarese (Roma)	11
r.	(+) Marzemino delle Venezie	11
r.	Meranese di Collina	10
r.	(+) Merlot	11
b. o r.	(+) Montecarlo bianco e rosso	11
r.	Monte di Procida	12
r.	Monteleuci	13
r.	Montepulciano d'Abruzzo	12
b.	Nuragus	12
b.	Pinot grigio	11½
b.	(++) Pitigliano bianco superiore (Siena)	11
r.	Refosco nostrano del Friuli e Refosco d'Istria	10½
b.	(+) Riesling Italico	11
r.	Rosso Conero	11
b. o r.	(++) S. Carlo (Taranto)	12
r.	(++) S. Colombano (Milano	10½
b.	Sansevero	11½
r.	(++) Scacciadiavoli (Perugia)	12
r.	(++) Sirah (Frosinone)	11
r.	Taurasi	12

(1) Quando sono indicate due gradazioni alcoliche, la prima si riferisce al tipo di vino bianco (b.) e la seconda al tipo di vino rosso (r.).

1ª CATEGORIA	2ª CATEGORIA Immessi al consumo in bottiglie, fiaschi damigiane confezionate all'origine o da Ditte autorizzate dal produttore purchè con etichette ed altri contrassegni originali, di età non superiore ai 3 anni (cioè della vendemmia 1940 e successive) e con gradazione alcolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino.						3ª CATEGORIA Immessi al consumo sfusi e con gradazione alcolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino					
	I GRUPPO			II GRUPPO			I GRUPPO			II GRUPPO		
	Colore del vino	Denominazione del vino	Grad. alcolica minima (1)	Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcolica minima (1)	Colore del vino	Denominazione del vino	Grad. alcolica minima (1)	Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcolica minima (1)
Comprende tutti i vini di oltre 3 anni di età, di fama nazionale, accreditati in commercio come vini vecchi, di ditte conosciute, esclusivamente confezionati in bottiglie all'origine.	r.	Termeno	10				b.	(+) Terlano.	10	r.	Teroldego di Mezzolombardo .	11
										r.	Terrano del Carso	10
										b.	(+) Tocai Friulano e di Lison .	11
										r.	Torrevecchia (Rosato d'origine)	12
	b.	Torre Giulia.	12									
	b.	Traminer	12							b.	(+) Verdicchio dei Castelli di Jesi	11½
				r.	Valtellina (altre zone)	10½				b.	Verdicchio di Matelica	11½
										b.	(+) Vermentino di Gallura . .	14
	r.	Valtellina (Sassella, Grumello, Inferno)	11½									
							b.	(+) Vermentino Ligure	11½			
										b.	(+) Vernaccia di S. Gimignano	12
										r.	(+) Vesuvio rosso	11
										b. e r.	(++) Villanova (Bari)	11½
	r.	Vin nobile di Montepulciano	12									
										b. e r.	(++) Vino La Regina (Cosenza)	13
										b. e r.	(+) Vini bianchi e rossi della Costiera Amalfitana (Furor Divina Costiera, Tramonti e Corbara)	11
										r.	(+) Vini rossi della riviera bresciana del Garda	10½
										r.	(+) Vino del Bosco Eliceo . .	10½
										r.	(+) Vino Toscano delle Colline Aretine, del Valdarno inferiore e della Valdelsa; delle Colline Pisane; delle Colline Livornesi; delle Colline Pistoiesi; delle Colline Lucchesi	10½

(1) Quando sono indicate due gradazioni alcoliche, la prima si riferisce al tipo di vino bianco (b.) e la seconda al tipo di vino rosso (r.).

1ª CATEGORIA	2ª CATEGORIA — Immessi al consumo in bottiglie, fiaschi e damigiane confezionate all'origine o da Ditte autorizzate dal produttore purchè con etichette ed altri contrassegni originali, di età non superiore ai 3 anni (cioè della vendemmia 1940 e successive) e con gradazione alcolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino.						3ª CATEGORIA — Immessi al consumo sfusi e con gradazione alcolica complessiva non inferiore a quella indicata a fianco di ogni vino					
	I Gruppo			II Gruppo			I Gruppo			II Gruppo		
	Colore del vino	Denominazione del vino	Grad. alcolica minima (1)	Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcolica minima (1)	Colore del vino	Denominazione del vino	Grad. alcolica minima (1)	Colore del vino	Denominazione del vino	Gradazione alcolica minima (1)
Comprende tutti i vini di oltre 3 anni di età, di fama nazionale, accreditati in commercio come vini vecchi, di ditte conosciute, esclusivamente confezionati in bottiglie all'origine.	b.	Zucco Rivadoro . .	13							r.	(+) Castello Greifenstein . . .	Vini dell'Alto Adige per esportazione
										r.	(+) Castello Schwanburg .	
										r.	(+) Freiberger	
										r.	(+) Lagreinkretzer	
										r.	(+) Lamburger	
		(O) Per i vini di questo gruppo, così contrassegnati, valgono le norme di cui all'art. 3 (B - Vini pregiati, seconda categoria, primo gruppo)						(+) I vini di questo gruppo, così contrassegnati, possono essere immessi al consumo anche in bottiglie, fiaschi e damigiane, purchè siano rispettate le modalità prescritte per i vini della seconda categoria.			I vini di questo gruppo contrassegnati con (+) possono essere immessi al consumo anche in bottiglie, fiaschi e damigiane, purchè siano rispettate le modalità prescritte per i vini della 2ª categoria; quelli invece contrassegnati con (++) devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie, fiaschi e damigiane, con le modalità prescritte per i vini della 2ª categoria.	

(1) Quando sono indicate due gradazioni alcoliche, la prima si riferisce al tipo di vino bianco (b.) e la seconda al tipo di vino rosso (r.).

(3707)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1942-XX.

Disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei prodotti orticoli e derivati dal latte conservati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1942-XX), relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Considerato che per i prodotti orticoli e derivati dal latte conservati, in dipendenza del vincolo di cui all'art. 1 del predetto decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, in un primo momento è stata sospesa la vendita per 10 giorni nelle fasi di scambio precedenti a quella della immissione al consumo e che la ripresa della vendita stessa è stata consentita per le ditte che avessero fatto regolare denuncia della consistenza, ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto;

Che l'art. 8 del decreto Ministeriale citato dà facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di estendere successivamente ad altri prodotti, compresi i prodotti orticoli e derivati dal latte conservati, le norme relative all'approvvigionamento ed alla distribuzione previste per le carni, i prodotti della pesca e conserve e marmellate di frutta dal decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina dell'approvvigionamento e della destinazione nonchè della immissione al consumo dei contingenti provinciali dei prodotti conservati per l'alimentazione umana, di cui all'art. 8 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, a mezzo rispettivamente della Confederazione fascista degli industriali e degli Uffici provinciali di distribuzione, estesa ai prodotti orticoli e derivati dal latte conservati di cui agli articoli 15 e 16 del citato decreto Ministeriale.

Restano applicabili ai prodotti orticoli e derivati dal latte tutte le disposizioni di cui al predetto decreto Ministeriale, salvo quanto è disposto al successivo art. 2.

Art. 2.

I contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono risoluti, a tutti gli effetti, per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni, di cui al presente decreto, sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3715)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX.

Disciplina dell'impiego delle farine derivanti dalle macinazioni di farro, grano saraceno, miglio, panico, saggina, scagliola, sorgo zuccherino e sorgo rosso, astragalo, lupini e veccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, relativa al riordinamento degli Enti Economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 133 del 6 giugno 1942-XX, recante disposizioni concernenti la disciplina del farro, del grano saraceno, del miglio, del panico, della saggina, della scagliola, del sorgo zuccherino e del sorgo rosso, dell'astragalo, dei lupini e della veccia;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'impiego delle farine derivanti dalla macinazione dei prodotti di cui al decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Le farine di farro, grano saraceno, miglio, panico, saggina, scagliola, sorgo zuccherino e sorgo rosso, astragalo, lupini e veccia, derivanti da macinazioni effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX, e tuttora esistenti presso grossisti, aziende produttrici agricole e zootecniche o ditte industriali, sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e debbono essere denunciate alle Sezioni provinciali dell'alimentazione nel cui territorio trovasi il prodotto entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le farine di importazione, derivanti dalle materie prime di cui al precedente comma, debbono essere denunciate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 5 giorni dall'avvenuta importazione e tenute a disposizione del Ministero stesso.

Sono risoluti i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo e dalla denuncia i quantitativi delle farine, di cui al precedente articolo, strettamente occorrenti alle aziende produttrici agricole e zootecniche per le proprie esigenze alimentari ed aziendali.

Tali farine non possono essere oggetto di atti di commercio.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3716)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni in data 19 settembre 1942-XX, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, per l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1942-XX, n. 211

(3676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo degli attrezzi di ferro e di acciaio

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 492 del 16 corrente mese, ha vietato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, la produzione di badili, vanghe, zappe, secchie, cofane, razzoni, picconi, leve, cunei, forche, estrattori da bietole, rastelli, scuri, piccozzini, roncole, manaressi e svettatoi, che non corrispondano ai tipi previsti nello stesso provvedimento.

La vendita e la consegna di attrezzi delle predette categorie non compresi nella seguente tabella sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purchè si pratichino prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo similari.

I prezzi di vendita dal produttore e quelli di vendita dal rivenditore non possono superare i limiti massimi previsti dalla citata tabella.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce resa franco vagone partenza, sia per la cessione ai commercianti che per la cessione diretta al consumatore.

Per l'imballaggio, che è fornito gratuitamente dal produttori, è consentito un addebito in fattura per i seguenti titoli:

a) per il materiale ferroso necessario alla legatura degli attrezzi è ammessa la valutazione « tara per merce » fino all'1 % del peso della merce fornita;

b) per gli articoli che sono imballati in casse, i produttori potranno gravare la spesa di imballo fino al massimo di L. 20 per quintale di merce fornita a peso netto.

I prezzi di vendita al consumo dal magazzino del rivenditore comprendono le spese di trasporto, l'imposta sull'entrata nonchè le maggiorazioni per il servizio di distribuzione e valgono per la vendita *in tutte le località del Regno.*

Il prezzo di vendita al consumatore dovrà essere impresso in modo indelebile su ogni attrezzo, insieme col nome o il marchio depositato della ditta produttrice.

Tale prezzo deve essere riferito a chilo (con la dicitura: « lire .. per kg. ») oppure al pezzo (con la dicitura: « lire ... per pezzo »), secondo le prescrizioni dell'acclusa tabella.

Per i rastrelli, il cui prezzo è fissato nella tabella in relazione al numero dei denti, il prezzo da indicare sull'attrezzo deve essere riferito a ciascun pezzo (« lire ... per pezzo »).

Allo stesso modo dovrà essere indicato, in *cifre romane*, il numero d'ordine riportato nella tabella qui allegata; questa ultima indicazione può essere applicata sul rovescio dell'attrezzo

Per gli attrezzi attualmente in commercio è fatto obbligo al rivenditore, di indicare il numero d'ordine e il prezzo di vendita al consumo con un apposito cartellino attaccato sull'attrezzo.

La produzione degli attrezzi contraddistinti con la lettera *A* non potrà essere effettuata senza previa autorizzazione, ditta per ditta, del Ministero delle corporazioni su richiesta delle ditte produttrici presentata per tramite della Confederazione fascista degli industriali insieme con i campioni degli attrezzi. La lettera *A* dovrà essere impressa accanto al numero d'ordine.

Fermi restando i prezzi stabiliti per la vendita al consumo, si dispone, che per gli attrezzi venduti «semi-finiti» per essere completati da altre ditte, il produttore degli attrezzi semi-finiti dovrà concedere una riduzione di almeno L. 1,50 al kg. rispetto ai prezzi stabiliti per gli attrezzi finiti.

Numero d'ordine	Denominazione dell'attrezzo	Prezzo di vendita dal produttore franco vagone partenza	Prezzo di vendita dal magazzino del commerciante
		per kg.	
	Badili fucinati di qualunque forma e vanghe fucinate a canna chiodata:		
I	Peso da kg. 0,800 e più	6,80	9 —
II	Peso inferiore a kg. 0,800	7,30	10 —
	Badili fucinati di qualunque forma e vanghe fucinate a canna chiodata in acciaio molati temperati contraddistinti con lett A:		
III	Peso da 0,800 kg. e più	8 —	11,50
IV	Peso inferiore a kg. 0,800	8,50	12 —
V	*Badili fucinati e stampati di qualunque forma e peso*	7,50	10 —
VI	*Badili in acciaio fucinati speciali per risaie, temperati e molati ai tre lati*	10 —	13,50
VII	*Vanghe fucinate a canna chiusa bollita di qualunque peso*	8 —	11,50
VIII	*Vanghe in acciaio fucinato battute a mano peso da 1 a 2 kg.*	8,50	12 —
	Zanne in acciaio fucinato e stampato di qualunque forma - tipo comune:		
IX	Peso fino a gr. 300	15 —	20 —
X	Peso da oltre gr. 300 fino a gr. 500	13 —	17 —
XI	Peso da oltre gr. 500 fino a gr. 800	10 —	13.50
XII	Peso da oltre gr. 800	8,50	12 —
	Zappe in acciaio fucinato e stampato di qualunque forma, molate e temperate contraddistinte con lett. A:		
XIII	Peso fino a gr. 300	18 —	23 —
XIV	Peso oltre gr. 300 fino a gr. 500	15 —	20 —
XV	Peso oltre gr. 500 fino a gr. 800	12 —	16 —
XVI	Oltre gr. 800	10,50	14 —

Numero d'ordine	Denominazione dell'attrezzo	Prezzo di vendita dal produttore franco vagone partenza	Prezzo di vendita dal magazzino del commerciante
—	—	—	—
		per kg.	
XVII	*Zappe bidenti di acciaio fucinato di qualunque peso*	11 —	15 —
XVIII	*Secchie a uno o due manici in ferro fucinato*	6,50	9,50
XIX	*Cofana alla romana a due manici di qualunque peso*	7 —	10 —
XX	*Tazzoni in ferro fucinato*	8 —	11,50
XXI	*Picconi di acciaio di qualunque tipo a due punte, a punta e taglio o assodamento fino a 8 cm. di larghezza*	5,80	8,50
XXII	*Picconi come sopra in acciaio temperato contraddistinti con lettera A*	8 —	11,50
XXIII	*Picconi di acciaio a punta e a taglio oltre 8 cm. di larghezza*	6,50	9,50
XXIV	*Leve - Pali da vigna in acciaio fucinato*	5,50	8 —
XXV	*Cunei spaccalegna in acciaio fucinato*	5 —	7 —
		al pezzo	
	Forche di acciaio forgiate indeformabili, mezzo lucide, verniciate, contraddistinte con lettera A:		
XXVI	A due denti peso 400-450 gr.	6 —	8,50
XXVII	A tre denti peso 550-600 gr.	8 —	11 —
XXVIII	A quattro denti peso grammi 750-800	12 —	16 —
	Forche di acciaio comune (tipo bresciano):		
XXIX	A due denti - peso 400-450 gr.	4,50	6,50
XXX	A tre denti - peso 550-600 gr.	6,50	9 —
XXXI	A quattro denti - peso 750-800 grammi	8,50	11 —
	Forche di acciaio speciale per bietole:		
XXXII	A cinque denti	11 —	15 —
XXXIII	A sei denti	13 —	17 —
XXXIV	*Estrattori da bietola due denti di acciaio stampato da 0.900 e più*	5,50	7,50
	Rastrelli di ferro tranciato:		
XXXV	Base 10 denti peso gr. 450	7,50	10,50
	Per ogni dente in più o in meno	0,70	0,90
		al dente	
XXXVI	*Rastrelli di acciaio forgiato*	1,90	2,50
		per kg.	
	Scuri o accette spaccalegna di acciaio forgiato e stampato:		
XXXVII	Peso da kg. 1.500 e più	8 —	11,50
XXXVIII	Peso da kg. 1 fino a 1.500	10 —	14 —
	Scuri o accette da squadrare o gobbe di acciaio forgiato e stampato:		
XXXIX	Peso da kg. 1 e più	10 —	14 —
	Piccozzini di acciaio forgiato e molati senza manico:		
XL	Da oltre gr. 300 a 400	13,50	19 —
XLI	Da oltre gr 400 a 500	12,50	17 —
XLII	Da oltre gr. 500 a 700	11,50	15,50
XLIII	Da oltre gr. 700 a 900	10 —	14 —
XLIV	Oltre gr. 900	9,50	13,50
		al pezzo	
	Roncole di acciaio temperato con manico in legno o ferro:		
XLV	Lunghezza della lama da cm. 16 a 19	10 —	14 —
XLVI	Lunghezza della lama da cm. 20 a 25	12 —	16 —
XLVII	Lunghezza della lama da cm. 26 a 31	14 —	18 —
		al pezzo	
	Manaressi di acciaio temperato con manico di legno:		
XLVIII	Lunghezza della lama da cm. 20 a 22	12 —	16 —
XLIX	Lunghezza della lama da cm. 24 a 26	15 —	19 —
	Roncole a doppio taglio (pennati) in acciaio temperato con manico in legno		
L	Lunghezza della lama da cm. 20 a 22	13 —	17 —
LI	Lunghezza della lama da cm. 23 a 25	16 —	20 —
	Svettatoi (forbici da vigna) in acciaio temperato con manico zigrinato a chiusura in cuoio, pacon o altro materiale		
LII	Lunghezza totale cm. 21	11 —	15 —
LIII	Lunghezza totale cm. 23	12 —	16 —
LIV	Lunghezza totale cm. 25	13 —	17 —

(3703)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Nuovi tipi e prezzi di sacchi di carta

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 491, del 16 settembre c. m., riferendosi alle disposizioni della circolare P. 309 del 26 aprile u. s., autorizza, in aggiunta ai sacchi tipo previsti dalla stessa circolare, la fabbricazione di altri due tipi per solfato ammonico granulare, con caratteristiche e prezzi (dal produttore) stabiliti come segue:

Tipo 4-*bis*, numero 4, dimensioni cm. 55 × 100: prezzo massimo di vendita per sacco L. 2,35;

Tipo 5-*bis*, numero 5, dimensioni cm. 55 × 100: prezzo massimo di vendita per sacco L. 2,85.

Rimangono invariate tutte le disposizioni di cui alla circolare sopraindicata.

(3702)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alle maggiorazioni dei prezzi alla produzione delle mele e pere estive

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che i prezzi alla produzione delle mele e delle pere estive del primo e del secondo gruppo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 27 giugno 1942-XX, siano maggiorati di L. 20 al quintale per il mese di settembre e di L. 30 al quintale per il mese di ottobre, a titolo di spese di conservazione.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO.

(3712)

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi del doppio e triplo concentrato di pomodoro e delle marmellate di produzione 1941, confezionati in vasetti di terracotta impermeabilizzata.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a complemento delle disposizioni contenute nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 27 dicembre 1941-XX e n. 98 del 24 aprile 1942-XX relative ai prezzi delle marmellate, e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1941-XX, relativa ai prezzi dei concentrati di pomodoro; visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana, ha preso le seguenti determinazioni in merito alla disciplina dei prezzi del doppio e triplo concentrato di pomodoro di produ-

zione 1941 e, delle marmellate di produzione 1941, quando il prodotto sia confezionato in vasetti di terracotta impermeabilizzata:

1) I prezzi alla produzione dei prodotti sopraindicati sono fissati come segue:

doppio concentrato di pomodoro in vasetti da grammi 500, L. 832 al quintale;

doppio concentrato di pomodoro in vasetti da grammi 1000, L. 757 al quintale;

triplo concentrato di pomodoro in vasetti da grammi 500, L. 881 al quintale;

triplo concentrato di pomodoro in vasetti da grammi 1000, L. 806 al quintale;

marmellate monotipiche di 1ª categoria in vasetti da grammi 500, L. 1075 al quintale;

marmellate monotipiche di 1ª categoria in vasetti da grammi 1000, L. 1016 al quintale;

marmellate miste di 2ª categoria in vasetti da grammi 500, L. 925 al quintale;

marmellate miste di 2ª categoria in vasetti da grammi 1000, L. 866 al quintale;

2) I prezzi sopraindicati si riferiscono a peso netto, si intendono per merce a resa franco vagone partenza luogo di produzione e sono comprensivi del costo dei recipienti, delle spese di imballaggio e della provvigione al rappresentante del produttore;

3) Per le fasi di scambio successive alla produzione valgono le norme di cui alle disposizioni sopra richiamate.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO.

(3713)

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi al consumo dei tagli componenti il carré di suino

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di disciplinare la formazione dei prezzi al consumo dei tagli componenti il carré di suino, ha preso le seguenti determinazioni:

1) fermo restando il prezzo di L. 14,72 per il carré intero di suino, imballato, reso franco deposito Coproma, di cui al decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 22 maggio 1942-XX, la fissazione dei prezzi al consumo dei singoli tagli del carré di suino deve essere effettuata prendendo a base i seguenti prezzi al chilogrammo:

a) per le braciole di lombo od arrosto L. 19,70;

b) per le braciole di costa o cotolette L. 18,20;

c) per le puntine o costine L. 13,40;

2) alle quotazioni sopra indicate devono essere aggiunte le seguenti maggiorazioni:

a) imposta di consumo, nei comuni ove viene effettivamente applicata;

b) margine del dettagliante, da determinarsi secondo le disposizioni emanate con il decreto Ministeriale sopra richiamato.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3711)

Comunicato relativo ai prezzi del pollame e del coniglio

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi del pollame e del coniglio, con decorrenza 24 agosto 1942-XX:

1) Prezzi alla produzione a chilo peso vivo, gozzo vuoto: polli L. 25,50; galline L. 23; faraone L. 24; tacchini L. 22; tacchine L. 23; anatre ed oche L. 18; piccioni L. 25; conigli L. 12.

2) Prezzi al consumo a chilo a peso morto:

a) per i comuni capoluoghi delle provincie di produzione: polli L. 38,50; galline L. 36,50; faraone L. 37,50; tacchini L. 33,50; tacchine L. 34,50; oche e anatre L. 27; piccioni L. 37; conigli L. 22,50;

b) per i centri di Roma e Milano: polli L. 42; galline L. 40,50; faraone L. 42; tacchini L. 37; tacchine L. 38; oche e anatre L. 30; piccioni L. 39; conigli L. 25;

c) per i centri di consumo di Trieste, Torino, Aosta, Sondrio, Varese, Como, Genova, Firenze, La Spezia, Napoli, Taranto, Reggio Calabria, Bari i prezzi al consumo di cui al punto *b*) saranno diminuiti di 50 centesimi il chilogrammo.

d) per i centri di consumo delle provincie non produttrici i prezzi di cui al punto *b*) saranno diminuiti di L. 1 il chilogrammo.

3) Compenso per il raccoglitore L. 1,20 al chilogrammo peso vivo per il pollame e L. 1 al chilogrammo peso vivo per il coniglio; spese di trasporto fino al magazzino della zona di produzione e calo peso L. 0,30 il chilogrammo peso vivo sia per il pollame che per i conigli. Inoltre, il Ministero stesso ha stabilito che le spedizioni fuori provincia del pollame e del coniglio debbano essere effettuate per tramite dei centri di raccolta autorizzati e per merce macellata.

I prezzi al chilogrammo per merce macellata, preparata, imballata messa vagone o automezzo partenza zona produzione sono determinati come segue:

polli L. 34,75; galline L. 33,65; faraone L. 35; tacchini L. 30,35; tacchine L. 31,60; anatre e oche L. 23,95; piccioni L. 32,20; conigli L. 20,10.

Per la vendita del pollame e dei conigli macellati sia all'ingrosso che al minuto restano in vigore le condizioni stabilite con la *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1942-XX, n. 134.

Per la vendita al consumo a pezzi del pollame e dei conigli è consentita una maggiorazione massima del 5 %.

Il pollame giovane, purchè superi i seguenti pesi: pulcini grammi 200, anatrotti grammi 250, ochette grammi 400, tacchini grammi 700, dovrà essere venduto con prezzo riferito a peso.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3714)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, in liquidazione, con sede nel comune di Chianche (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 marzo 1939-XVII, con il quale il prof. dott. Domenico Iannaccone è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Antonio Del Vecchio fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, avente sede nel comune di Chianche (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, aprovato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del prof. dott. Domenico Iannaccone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3694)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria del concorso a due posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1941-XX, registro 14, foglio 153, col quale è stato indetto un concorso per esame a due posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*);
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a due posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1) Mungianu Vittorio . . . . . . con punti 14,16
2) Scimone Italo . . . . » 13,25.

Art. 2.

E' dichiarato idoneo:

1) Leoncini Fulvio . . . . con punti 13,16

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3706)

Graduatoria del concorso a quattro posti di alunno di concetto nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1941-XX, registro 14, foglio 152, col quale è stato indetto un concorso per esame a quattro posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata col decreto Ministeriale 2 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a quattro posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1) Grella Giuseppe . . . . con punti 17,37
2) Perrini Francesco . . . » 16,18
3) Oliva Giuseppe . . . . » 15,50
4) Gaeta Alfredo . . . . . » 13,81 combattente

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1) Mauro Filippo . . . . . con punti 14,75
2) Ragusa Benvenuto . . . » 14,56
3) De Feo Achille . . . . » 14,12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3705)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.